SENATO DELLA REPUBBLICA

- X LEGISLATURA -

N. 2908

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVI, AGNELLI Susanna, COLETTA, DIPAOLA, FERRARA SALUTE e PERRICONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1991

Disciplina della convivenza more uxorio

Onorevoli Senatori. – È sentita da più parti l'esigenza di una compiuta disciplina legislativa di quel fenomeno, in rapida espansione, definibile come «famiglia di fatto», che fornisca tutela giuridica agli effetti di una forma di convivenza non corrispondente al matrimonio di tipo «classico», disciplina che mantenga salvo anche in questo tipo di convivenza il principio di parità giuridica riconosciuto nel matrimonio e tutelato costituzionalmente.

La convivenza *more uxorio*, fenomeno rilevato dall'ISTAT in una percentuale di circa l'1,3 per cento delle famiglie, con punte del 4,6 per cento localizzate nei grandi comuni del nord, risulta crescere in misura rilevante, con una stratificazione

sociale estremamente diversificata anche per età.

Convivono *more uxorio* giovani che per libera scelta rifiutano il matrimonio; anziani che trovano nella convivenza una occasione di solidarietà ed assistenza priva di legami formali, ai quali non hanno più interesse anche per mancanza di concrete prospettive nella filiazione; coniugi separati, costretti a tale scelta nelle more della sentenza di divorzio; divorziati, che non intendono ripetere l'esperienza del matrimonio.

Attualmente la legge si occupa del fenomeno in argomento solo con riferimento allo *status* giuridico dei figli generati da conviventi, e che vengono equiparati ai figli

legittimi, se riconosciuti. Sussistono tuttavia ancora disparità di trattamento, ad esempio nel diritto successorio.

La giurisprudenza della Cassazione si è interessata al problema riconoscendo la figura del convivente *more uxorio*, in occasione della individuazione della natura giuridica dell'adempimento in favore del convivente, al quale si è riconosciuto carattere di obbligazione naturale.

L'esigenza di non ledere la libertà di scelta di chi intende costituire un rapporto di coppia alternativo a quello matrimoniale potrebbe consigliare di non introdurre modifiche all'attuale ordinamento; la rilevanza però degli effetti economici derivanti dai rapporti di convivenza e la necessità di tutelare il convivente economicamente più debole hanno indotto invece a regolamentare le singole situazioni con il riconoscimento giuridico della convivenza more uxorio senza giungere ad una vera e propria istituzionalizzazione della stessa.

L'articolo 1 definisce rilevante la convivenza non occasionale, che abbia quindi un minimo di costanza, tra due persone di sesso diverso.

L'articolo 2 introduce formalità anagrafiche, alle quali corrispondono modifiche all'articolo 89 della legge sull'ordinamento dello stato civile, contenute nell'articolo 12.

Nel prevedere il contenuto della dichiarazione di convivenza da rendere all'ufficiale di stato civile si è voluta limitare la formalità al minimo indispensabile per l'applicazione della legge, con il fine di evitare situazioni di incertezza, anche a tutela dei diritti dei terzi (locatore, eredi, figli, ecc.)

La difficoltà di prevedere un regime patrimoniale tipico e generale per la famiglia di fatto è stata risolta lasciando piena libertà di scelta ai conviventi, sia per non creare sovrapposizioni con l'istituto del matrimonio, sia per non istituzionalizzare tali rapporti oltre i limiti determinati dalla

rilevanza economica e sociale dei rapporti di convivenza.

Lo stesso principio ha suggerito la formulazione dell'articolo 4, che inserisce il convivente *more uxorio* tra i beneficiari dell'impresa familiare (articolo 230-bis del codice civile), e dell'articolo 5, concernente la successione nel contratto di locazione, che modifica l'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, prevedendo a tutela del locatore che la situazione di convivenza *more uxorio* sia stata resa nota allo stesso locatore.

Altrettanto opportuna è l'attribuzione al convivente, se la convivenza *more uxorio* abbia avuto durata di almeno tre anni, di diritti successori che lo tutelino dalle conseguenze più gravose, stabilendo in suo favore il diritto di abitazione della casa adibita a residenza e l'uso dei mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni.

L'articolo 8 doverosamente inserisce il convivente *more uxorio* tra le vittime del reato di maltrattamenti in famiglia; analogamente si è proceduto con l'articolo 9, che estende la definizione di prossimi congiunti, di cui all'articolo 307 del codice penale, e con l'articolo 10 che estende i casi di non punibilità di cui all'articolo 649 dello stesso codice.

In relazione all'affidamento dei figli si è ritenuto di poter confermare anche per i provvedimenti conseguenti alla cessazione della convivenza *more uxorio* l'attuale normativa per la separazione personale dei coniugi; si è però voluto espressamente precisare la competenza del tribunale ai sensi dell'articolo 155 del codice civile, in virtù dei buoni risultati di tale soluzione già adottata per altre casistiche affini.

Si è poi ritenuto necessario, con l'articolo 12, aggiornare l'articolo 89 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, con l'inserimento della dichiarazione di convivenza *more uxorio* tra le annotazioni da apportare nell'atto di nascita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rilevanza della convivenza more uxorio)

1. La convivenza non occasionale di due persone di sesso diverso che abbiano comunione di vita materiale e spirituale, a condizione che entrambi non abbiano in corso vincolo matrimoniale o siano separati legalmente, è regolata dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Iscrizione nei registri dello stato civile)

- 1. A richiesta dei conviventi, con dichiarazione rilasciata da entrambe le parti, l'ufficiale di stato civile del comune di residenza provvede all'iscrizione anagrafica del rapporto di convivenza *more uxorio*.
- 2. La dichiarazione di convivenza *more uxorio* deve confermare la sussistenza di tutti gli elementi di cui all'articolo 1.
- 3. Nel caso di dichiarazione della cessazione della convivenza *more uxorio* resa da una delle parti, l'ufficiale dello stato civile deve notificare copia della suddetta dichiarazione all'altro convivente entro venti giorni.
- 4. L'ufficiale dello stato civile che rifiuti di ricevere la dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, deve rilasciare un certificato con la indicazione dei motivi.

Art. 3.

(Rapporti patrimoniali tra i conviventi)

1. I conviventi *more uxorio* regolano liberamente i rapporti patrimoniali tra loro.

Art. 4.

(Impresa familiare)

1. Il terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Ai fini delle disposizioni di cui al primo comma si intendono per familiare il coniuge, il convivente *more uxorio*, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, il convivente *more uxorio*, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo».

Art. 5.

(Successione nel contratto di locazione)

- 1. L'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:
- «Art. 6. (Successione nel contratto) 1. In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, il convivente more uxorio, gli eredi ed i parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi.
- 2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia attribuito dal giudice a quest'ultimo.
- 3. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.
- 4. In caso di cessazione della convivenza *more uxorio* il convivente ha diritto di succedere nel contratto di locazione a condizione che sia stata comunicata al locatore la situazione di convivenza *more uxorio* esistente ai sensi di legge.

Art. 6.

(Risarcimento del danno)

1. Spetta al convivente more uxorio il diritto al risarcimento del danno derivato

da fatto illecito che determini la morte dell'altro convivente, in concorso con gli altri eredi.

2. La quota spettante al convivente *more uxorio* è determinata dal giudice in relazione all'entità del risarcimento, alla durata della convivenza, ai bisogni dei beneficiari.

Art. 7.

(Diritti successori del convivente more uxorio)

1. Nel codice civile, dopo l'articolo 581 è inserito il seguente:

«Art. 581-bis. – (Diritti del convivente more uxorio). – 1. Quando la convivenza more uxorio abbia avuto la durata di almeno tre anni, il convivente superstite ha diritto di abitazione della casa adibita a residenza dei conviventi more uxorio e di uso dei mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente per il rimanente sulla quota di riserva.

- 2. È facoltà degli eredi soddisfare le ragioni del convivente *more uxorio* mediante la corresponsione di una rendita vitalizia oppure mediante l'assegnazione di un capitale da determinarsi di comune accordo o in mancanza dal giudice, avuto riguardo alle circostanze del caso.
- 3. Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni il convivente superstite conserva i propri diritti di uso e di abitazione».

Art. 8.

(Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)

1. Il primo comma dell'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, ivi compreso il convivente *more uxorio*, un minore di anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di

educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Art. 9.

(Estensione della definizione di prossimi congiunti)

1. L'ultimo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Agli effetti della legge penale, si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, il convivente *more uxorio*, i fratelli, le sorelle, gli affini dello stesso grado, gli zii e i nipoti. Nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti non si comprendono gli affini allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole».

Art. 10.

(Estensione dei casi di non punibilità di cui all'articolo 649 del codice penale)

1. Dopo il numero 1 del primo comma dell'articolo 649 del codice penale è aggiunto il seguente:

«1-bis). del convivente more uxorio;».

Art. 11.

(Affidamento e mantenimento dei figli a seguito della cessazione della convivenza more uxorio)

- 1. In caso di cessazione della convivenza *more uxorio*, per l'affidamento e mantenimento dei figli minori le parti possono rivolgersi al giudice il quale provvede ai sensi dell'articolo 155 del codice civile.
- 2. La competenza per i relativi provvedimenti è attribuita al tribunale.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 89 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238)

1. Nell'articolo 89 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è inserito il seguente punto 8-bis):

«8-bis). la dichiarazione di convivenza more uxorio resa ai sensi di legge».